



za irrevocabile" sono sostituite

"sentenza passata in giudicato".

Per quanto riguarda infine l'art. 16, Pan e Chiri esprimono il dubbio che esso, specialmente là dove tratta della riserva dell'Istituto di creare nel territorio dell'agenzia generale una o più agenzie speciali per gli affari collettivi di cui al precedente art. 2, possa essere in contrasto con le norme dell'accordo economico collettivo che, a loro avviso, è ancora in vigore.

Amadei e Del Vecchio ritengono che l'art. 16 sancisce dei diritti fondamentali dell'Istituto ai quali non si può rinunciare.

Fanelli osserva che, avendo l'Istituto, ai sensi dell'art. 2, il diritto incondizionato di rescindere in qualunque momento il contratto col pagamento delle prescritte indennità, a maggior ragione ha il diritto di modificarlo ai sensi dell'art. 16, riconoscendo le indennità stesse all'agente che non accetta le modifiche.